ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 14

Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori puo' ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' e alle stesse condizioni previste per gli assistenti ordinari delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.

Versione in vigore dal 12 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano
Estremi	Legge 18 marzo 1958, n. 276
Capo	IV — Norme generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-scientifico-degli/art-14-passaggio-agli-istituti-di-istruzione-secondaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it